



COMUNE DI APICE

Provincia di Benevento

Piazza della Ricostruzione, 1
82021 Apice (BN)

Tel.: 0824 92 17 11
Fax: 0824 92 17 42

Sito web: www.comune.apice.bn.it
E-mail: info@comune.apice.bn.it

<p>REGOLAMENTO PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE</p>
--

Adottato con Delibera di Consiglio Comunale n° 04 del 29.02.2012

Premessa

L'Amministrazione Comunale riconosce e promuove il valore sociale e culturale delle associazioni di volontariato e di enti e organismi senza scopo di lucro che con la loro attività arricchiscono l'offerta di servizi pubblici e privati sul nostro territorio.

E' patrimonio culturale della tradizione popolare di Apice l'organizzazione di manifestazioni di spettacolo caratterizzate anche da attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande.

Queste manifestazioni, molto spesso a carattere ricorrente, costituiscono un importante veicolo per la promozione delle peculiarità socio-culturali dell'intera Apice e dei prodotti tipici agroalimentari del nostro territorio, nonché un richiamo a flussi turistici sempre più interessati alla riscoperta delle tradizioni locali e di promozione. Il Comune di Apice con l'istituzione del calendario programma annuale intende contribuire alla migliore valorizzazione di tali eventi grazie alla diffusione della conoscenza delle manifestazioni organizzate localmente, riconoscendo altresì nei prodotti e nella cucina tipica un patrimonio di valore al quale contribuiscono pubblico e privato.

E' a tal fine che l'Amministrazione Comunale a principio ispiratore, nella presente regolamentazione delle manifestazioni, ha inteso porre l'obbligo di non contemporaneità nello svolgimento delle stesse dando modo così ad ogni manifestazione ed alle rispettive associazioni promotrici di poter usufruire degli opportuni spazi e di disporre della giusta visibilità.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

TITOLO I CRITERI GENERALI

ARTICOLO 1 - FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha le seguenti finalità:
 - a) Promuovere il valore sociale dell'associazionismo culturale, sportivo, religioso, politico e dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
 - b) Promuovere le iniziative collaterali effettuate dalle associazioni quali attività commerciali marginali, comprendenti anche attività di somministrazione di alimenti e bevande e di pubblico spettacolo destinate esclusivamente a reperire risorse economiche per il funzionamento delle stesse, nonché ad arricchire l'offerta territoriale di eventi con finalità culturali e sociali.
 - c) Nell'ambito delle politiche ambientali promosse da questo Comune il Regolamento comunale per lo svolgimento di manifestazioni all'aperto regolamento si prefigge anche lo scopo di promuovere l'eco-compatibilità delle manifestazioni.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Oggetto del presente regolamento è la disciplina delle modalità di svolgimento di manifestazioni pubbliche e la predisposizione del calendario-programma annuale delle manifestazioni ricorrenti anche caratterizzate da attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Vengono disciplinate altresì le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per svolgere intrattenimenti e spettacoli di vario genere, congiunti o meno all'attività di somministrazione di

alimenti e bevande, nel rispetto della normativa vigente costituita dal T.U.L.P.S. e dal relativo Regolamento di esecuzione nonchè dalla L. n. 383/2000 e le ulteriori norme ricorrenti secondo la tipologia di manifestazione.

3. Sono consentite manifestazioni pubbliche organizzate da:
 - a) Pro-Loco;
 - b) Associazioni sportive e del tempo libero;
 - c) Le associazioni culturali e di volontariato;
 - d) Comitati per la promozione turistica del territorio;
 - e) Comitati parrocchiali e Comitati Festa;
 - f) Organizzazioni sindacali e/o di categoria;
 - g) Organizzazioni politiche;
 - h) Enti e società di promozione sportiva.
4. Tutti i soggetti devono utilizzare nell'espletamento della manifestazione esclusivamente personale volontario, salva la necessità, adeguatamente dimostrata, di utilizzare personale specializzato per attività di natura tecnica-professionale non altrimenti esperibili e comunque limitate rispetto al complesso della manifestazione, sotto il rispetto della normativa vigente in tema di prestazione professionale di lavoro.
5. Le manifestazioni pubbliche, indipendentemente dalla loro durata, ai fini dell'applicazione del presente regolamento vengono divise nelle seguenti tipologie:
 - a) Sagre, intese come manifestazioni che abbiano come propria finalità la somministrazione di alimenti e bevande e tesa a qualificare un determinato prodotto gastronomico tipico, o comunque con attività di somministrazione facente capo o connessa all'organizzatore;
 - b) Feste ed altre manifestazioni, organizzate prevalentemente per finalità culturali, politiche, religiose, sportive, di volontariato, folcloristiche e di promozione in genere.
6. Restano fuori dalla presente regolamentazione le attività dello spettacolo viaggiante e quelle di giocolieri, burattinai ecc. che si svolgono mediante utilizzo di suolo pubblico o aperto al pubblico, purché non siano connesse allo svolgimento di manifestazioni oggetto del regolamento.
7. Le funzioni relative all'attuazione del presente Regolamento sono di competenza dei Settori Comunali interessati secondo la tipologia di manifestazione che operano in collaborazione con gli altri Settori per gli aspetti ricorrenti.

ARTICOLO 3 - CALENDARIO PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. E' istituito il calendario-programma delle manifestazioni pubbliche oggetto della disciplina del presente regolamento.
2. Il calendario programma riguarda lo svolgimento di manifestazioni consistenti in feste e/o riunioni straordinarie di persone in luogo pubblico o aperto al pubblico, in cui si effettui un pubblico spettacolo, anche in aggiunta ad attività di somministrazione di alimenti e bevande (sagre), altre manifestazioni locali, comunque riconducibili per contenuto a finalità culturali, folkloristiche, di promozione in genere, ovvero politiche, religiose, di volontariato e di sport.
3. Per luogo aperto al pubblico s'intende un luogo pubblico (strada, piazza) o un luogo privato dove ci sia, in occasione della manifestazione, affluenza indistinta e senza condizioni per l'accesso di pubblico.
4. Ai fini dell'inserimento nel calendario-programma e poter quindi effettuare manifestazioni pubbliche oggetto del regolamento, gli organizzatori devono inoltrare domanda entro il 31

dicembre di ogni anno con allegato programma di massima della manifestazione che si intende effettuare.

5. Il calendario delle manifestazioni viene predisposto dal competente ufficio comunale entro il 28 febbraio di ogni anno, previa valutazione da parte della Giunta Comunale delle domande presentate e dichiarate ammissibili in conformità al presente atto.
6. Il calendario sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio e con le forme di pubblicità che l'ufficio competente riterrà opportuno.

TITOLO II **REGOLAMENTAZIONE DELLE SAGRE**

ARTICOLO 4 - TIPOLOGIE DELLE SAGRE CONSENTITE SU AREA PUBBLICA

1. Per sagre si intendono, ai sensi dell'art. 2 comma 5 lett. a), le feste di piazza e le altre manifestazioni di persone in luogo pubblico o aperto al pubblico, regolarmente autorizzate, connotate da trattenimento e svago congiunte a somministrazione di alimenti e bevande tipiche, comunque si configurino o siano denominate, purché riconducibili per contenuto a finalità culturali, folkloristiche, di promozione in genere, ovvero politiche, religiose, di volontariato o di sport. Vengono considerate Sagre e, pertanto, assoggettate alle relative prescrizioni regolamentari, le manifestazioni come sopra indicate di durata superiore a giorni uno. Le manifestazioni congiunte ad attività di somministrazione di alimenti e bevande non considerate sagre devono comunque svolgersi nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
2. L'occupazione di area pubblica finalizzata allo svolgimento di una sagra, e la sagra stessa, è consentita ad associazioni, enti, comitati, ecc., senza scopo di lucro, come da previsione dell'art. 2 comma 3, regolarmente costituiti con atto pubblico, ovvero con scrittura privata autenticata da notaio e/o registrata. Non è consentito ai singoli privati ed a esercenti di attività di tipo economiche ed imprenditoriali l'effettuazione di sagre.
3. Nell'organizzazione delle sagre, oltre alle disposizioni del presente regolamento, debbono in ogni caso essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti.

ARTICOLO 5 - CARATTERISTICHE DELLE SAGRE E PERIODI CONSENTITI

1. Affinché possa essere autorizzato lo svolgimento della sagra, e consentire contemporaneamente l'occupazione del suolo pubblico, è necessario che ricorrano le seguenti condizioni:
 - a. la sagra deve avere come motivo trainante dell'evento la promozione di un prodotto e/o piatto tipico locale o campano che negli anni deve rimanere fisso;
 - b. i promotori della sagra devono effettuare una auto-limitazione della somministrazione dei cibi, relativamente al numero massimo di tipologie di portate da preparare e delle bevande, e con particolare riguardo va limitato l'uso di bevande alcoliche analogamente a quanto previsto per i pubblici esercizi, sottoposta al vaglio dell'Amministrazione Comunale;
 - c. la sagra deve avere una durata massima di tre giorni, eventualmente prorogabile fino a cinque giorni dall'Amministrazione Comunale, previa presentazione da parte degli organizzatori di idonea e documentata giustificazione delle esigenze di maggiore durata;
 - d. non sono ripetibili sagre del medesimo tenore nel corso del periodo fra il 01 giugno ed il 15 settembre.

2. Entro la fine dell'anno solare di svolgimento della sagra, il comitato, ente o associazione organizzatori debbono presentare al comune i bilanci e dimostrare la destinazione dei proventi della sagra effettuata, in difetto decadranno dal diritto di effettuare sagre nell'anno successivo.
3. Non sono consentite sagre concomitanti tra loro nell'ambito del territorio comunale o con altre manifestazioni organizzate e/o patrocinate dal Comune o tradizionalmente ricorrenti quali festività patronali e/o simili.
4. Le sagre promosse e/o patrocinate dal Comune di Apice, in considerazione della valenza socio-economica e culturale riconosciuta con la concessione del patrocinio, non sono sottoposte agli oneri economici.
5. In caso di avverse condizioni meteorologiche è consentito il recupero dei giorni non utilizzati da concordare con l'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 6 - ORARI DELLE SAGRE

1. L'orario di svolgimento delle sagre è determinato come segue:
 - a. orario estivo: (dal 01 giugno al 15 settembre) - inizio ore 18.00 - termine ore 01.00
 - b. orario invernale: (dal 16 settembre al 31 maggio successivo) l'orario richiesto deve essere espressamente dichiarato nella richiesta e sarà soggetto a valutazione dell'Amministrazione, in relazione alla tipologia della sagra e sue modalità.
2. Resta comunque invariato il limite massimo di orario delle ore 01.00, per qualsiasi periodo di svolgimento della sagra. L'interruzione della sagra dovrà effettuarsi mediante chiusura al pubblico degli stand gastronomici. L'interruzione delle attività di trattenimento in corso (musica, spettacoli vari, ecc.) deve comunque avvenire alle ore 24.00.
3. L'eventuale violazione dell'orario limite comporterà l'applicazione, con le procedure di cui alla L.689/91, della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00, fatte salve l'applicazione delle ulteriori sanzioni applicabili nella fattispecie.

ARTICOLO 7 - CALENDARIO DELLE SAGRE

1. L'amministrazione Comunale stila annualmente un calendario delle sagre, mediante inserimento nel calendario-programma delle manifestazioni, con particolare riguardo a quelle che si effettuano nel periodo dal 01 giugno al 15 settembre, al fine di armonizzarne e disciplinarne lo svolgimento e per darne opportuna pubblicità e conoscenza al pubblico.
2. Le associazioni, enti, comitati, di cui all'art. 1, comma 1, del presente Regolamento che intendono effettuare sagre, entro il 31 dicembre di ciascun anno presentano la domanda di ammissione al calendario per l'anno successivo.
3. Le Associazioni, enti, comitati, ecc., richiedenti l'effettuazione di sagre ne presentano il programma di massima, specialmente se intendono organizzarvi un pubblico spettacolo, unitamente alla domanda di inserimento nel calendario. Il programma dettagliato deve essere comunque presentato almeno quindici giorni prima dell'inizio della sagra sotto pena dell'inammissibilità di eventuali variazioni aggiuntive rispetto al programma di massima.
4. Le istanze presentate oltre i termini suddetti non sono ammissibili al calendario, e di conseguenza le sagre richieste non potranno svolgersi nel periodo 01 giugno-15 settembre e ad esse si applicheranno le previsioni regolamentari per le sagre non inserite nel calendario.
5. In deroga al comma precedente, e solo per le sagre organizzate al di fuori del periodo fra il 01 giugno ed il 15 settembre con inequivocabile carattere occasionale e non ricorrenti, è sufficiente presentare la domanda almeno 30 giorni prima dell'inizio della sagra.

6. Le sagre e la relativa durata sono approvati ed inseriti nel calendario-programma delle manifestazioni, annualmente, dalla Giunta Comunale entro il 28 febbraio di ciascun anno solare.

ARTICOLO 8 - CRITERI DI PRIORITA' PER LE SAGRE

1. Al fine dell'inserimento nel calendario-programma delle manifestazioni le domande di effettuazione di sagre verranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione e verranno accolte con priorità le domande relative a sagre che si sono svolte per un maggior numero di anni e che abbiano valore riconosciuto di promozione e conoscenza delle caratteristiche storiche e naturali del territorio e delle sue tradizioni civili, religiose e folkloristiche.
2. In caso di presentazione di più domande per lo svolgimento di sagre che interessano lo stesso periodo e vantano pari numero di precedenti edizioni, verrà accordata la preferenza al soggetto promotore che avrà presentato la domanda in data antecedente, ferma restando la possibilità per gli altri di modificare il periodo di svolgimento, evitando, la concomitanza con ulteriori manifestazioni.

ARTICOLO 9 - ONERI A CARICO DELLE SAGRE

1. L'organizzazione della sagra è interamente ed esclusivamente a carico delle associazioni promotrici.
2. Per le sagre che si svolgono su aree pubbliche è richiesto agli organizzatori un deposito cauzionale a favore dell'ente comunale che copra gli eventuali danni nei confronti dei beni comunali o per coprire i costi derivanti da eventuali inadempienze il cui importo forfetario viene stabilito in sede di approvazione del calendario-programma dall'Amministrazione Comunale e da applicarsi indistintamente ad ogni sagra.
3. Per lo svolgimento delle sagre su aree pubbliche è prevista l'esenzione dal pagamento della TOSAP.
4. La pulizia dell'area della sagra è interamente a carico degli organizzatori.
5. Al fine di verificare se la pulizia sia stata correttamente effettuata, la prima mattina della sagra personale dell'ente comunale fa un sopralluogo congiunto con personale dell'organizzazione al fine di verificare lo stato dei luoghi. Il sopralluogo è ripetuto la mattina immediatamente successiva all'ultima serata di sagra al fine di verificare se la pulizia sia stata correttamente effettuata e che non vi siano danni alle strutture e beni comunali.
6. Nel caso in cui sia constatata la carenza di pulizia o piccoli danni immediatamente quantificabili, la cifra corrispondente viene automaticamente trattenuta dal deposito cauzionale a cura dell'Ufficio di Polizia Municipale, che accerterà le inadempienze, previa quantificazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.
7. L'Amministrazione comunale potrà richiedere la stipula di una idonea polizza RCT con massimale di almeno € 250.000,00 (duecentocinquantamila) per i danni causati alle strutture comunali ed a terzi presenti alla sagra. Copia della polizza dovrà essere consegnata al Comune prima dell'inizio della sagra.
8. Le spese e l'approvvigionamento di energia elettrica, gas, acqua e quanto altro necessario sono a carico dell'organizzazione. Su richiesta dell'organizzazione, da effettuarsi almeno tre giorni prima dell'inizio della sagra, il Comune rilascia nulla osta all'allacciamento ai servizi, previa verifica del regolare pagamento degli oneri previsti a favore dell'ente. E' vietato l'utilizzo e/o l'allacciamento, per lo svolgimento delle sagre, ad impianti tecnologici in titolarità all'ente.

ARTICOLO 10 – SCIA

1. Ai sensi dell'art.41 del Decreto Legislativo n.5 del 9/02/2012 "L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'art.19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall'art.71 del Decreto Legislativo del 6 marzo 2010, n.59";
2. Le sagre devono essere inoltre autorizzate a norma degli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. per le attività di trattenimento e svago che vi si esercitano.

ARTICOLO 11 - AREE PUBBLICHE UTILIZZABILI PER LE SAGRE

1. Le aree del territorio comunale ottimali individuate in linea di massima per lo svolgimento delle sagre sono le seguenti:
 - a. Piazza della Ricostruzione;
 - b. Piazza Padre Pio;
 - c. Altre aree pubbliche nelle zone rurali.
2. E' fatto obbligo agli organizzatori di indicare nella richiesta di svolgimento della sagra la scelta delle aree, sia tra quelle individuate al comma 1 sia per altre aree.
3. L'eventuale scelta di aree pubbliche diverse da quelle individuate al precedente comma 1 dovrà essere adeguatamente giustificata e documentata per essere sottoposta al vaglio dell'Amministrazione che esprimerà, motivatamente, il suo giudizio sulla idoneità dell'area prospettata prima dell'inserimento nel calendario o, comunque, per le sagre non inserite entro il quindicesimo giorno prima della data di inizio della sagra.
4. Parimenti dovrà sottoporsi al vaglio dell'Amministrazione l'uso di aree private, anche se solo parzialmente utilizzate per la sagra, in tale caso dovrà presentarsi atto di approvazione, nelle forme di legge, da parte del titolare dei diritti di proprietà delle stesse.
5. In caso di giudizio negativo è fatta facoltà agli organizzatori di proporre soluzioni alle motivazioni che hanno portato al giudizio negativo dell'Amministrazione oppure l'utilizzo di aree alternative.
6. E' altresì fatto obbligo di individuare, anche unitamente alla presentazione della documentazione prevista per autorizzare la sagra, gli spazi di sosta per i veicoli dei frequentatori da reperire in relazione all'affluenza stimata.
7. Gli spazi per la sosta individuati in aree di tipo pubblico, purché non soggetti a limitazioni di sicurezza, dovranno essere tali da non interferire con le direttrici di traffico delle zone limitrofe alla sagra.

ARTICOLO 12 - DISPONIBILITA' DELLE AREE PER L'APPRONTAMENTO

1. Le aree autorizzate per le sagre saranno poste nella disponibilità degli organizzatori, al fine di procedere alle operazioni di montaggio delle strutture necessarie, due giorni antecedenti alla data fissata per l'inizio della sagra e dovranno essere rese sgombre da ogni cosa utilizzata per la sagra entro due giorni successivi alla data di termine della stessa.
2. Eventuali necessità di utilizzo anticipato e/o di sgombero posticipato delle aree dovranno essere evidenziate e motivate. Non potranno comunque superare il termine assoluto di quindici giorni prima della data di inizio e quindici giorni dopo la data della fine della sagra.

TITOLO III
REGOLAMENTAZIONE DELLE FESTE

ARTICOLO 13 - TIPOLOGIE DELLE FESTE ED ALTRE MANIFESTAZIONI

1. Per feste si intendono, ai sensi dell'art. 2 comma 5 lett. b), le feste di piazza, i trattenimenti danzanti, spettacoli di arte varia, mostre, esibizioni sportive, sfilate in maschere e/o di carri allegorici, pesche di beneficenza, proiezioni e le altre manifestazioni di persone in luogo pubblico o aperto al pubblico, regolarmente autorizzate, connotate principalmente da trattenimento e svago, con esclusione della somministrazione di alimenti e bevande, comunque si configurino o siano denominate, purché riconducibili per contenuto a finalità culturali, folkloristiche, di promozione in genere, ovvero politiche, religiose, di volontariato o di sport.
2. L'occupazione di area pubblica finalizzata allo svolgimento di una festa o manifestazione, e la manifestazione stessa, è consentita ad associazioni, enti, comitati, ecc., senza scopo di lucro regolarmente costituiti con atto pubblico, ovvero con scrittura privata autenticata da notaio e/o registrata, come da previsione dell'art. 2 comma 3. Non è consentito ai singoli privati ed a esercenti di attività di tipo economiche ed imprenditoriali l'effettuazione di feste e manifestazioni.
3. In deroga al comma precedente, e con le modalità del successivo art. 15 comma 3, possono organizzarsi feste o manifestazioni da parte di esercenti attività economiche ed imprenditoriali della durata massima di un giorno, purché attinenti alle loro attività e per particolari occasioni adeguatamente documentate e conformi alle norme di settore, ed in particolare per:
 - a. Inaugurazioni e/o aperture di nuovi reparti;
 - b. Vendite promozionali, lanci di nuovi produzioni, ecc..

Per tali tipi di manifestazioni sono concessi, ad ogni singolo esercente, massimo sette giorni in un anno; le feste o manifestazioni dovranno essere distanziate tra loro almeno trenta giorni e dovranno essere svolte nel rispetto delle norme di sicurezza e, se attinenti attività con alimenti, le norme igienico-sanitarie.

4. Nell'organizzazione delle feste o manifestazioni, oltre alle disposizioni del presente regolamento, debbono in ogni caso essere rispettate le norme di sicurezza vigenti.

ARTICOLO 14 - PERIODI CONSENTITI

1. La durata delle feste o manifestazioni non è predeterminata, salvo le previsioni di cui al comma 3 del precedente articolo, ma viene valutata, sia in sede di approvazione del calendario-programma che di volta in volta, dall'Amministrazione sulla base del relativo programma, sulla disponibilità dei luoghi in cui si intendono realizzare e sulla eventuale concomitanza o vicinanza di altre manifestazioni.
2. Affinché possa essere autorizzato lo svolgimento della festa, e consentire contemporaneamente l'occupazione del suolo pubblico, è necessario che le domande per ottenere le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento della manifestazione vengano consegnate nei termini per l'inserimento nel calendario-programma delle manifestazioni ossia entro il 31 dicembre di ciascun anno.
3. In deroga alle previsioni del comma precedente è consentito richiedere l'effettuazione di feste o manifestazioni non inserite nel calendario purché la richiesta sia effettuata almeno venti giorni prima dell'effettuazione della stessa, sia corredata di tutti i documenti necessari al suo svolgimento e si tratti di manifestazione estemporanea e non ricorrente oppure alla sua prima edizione.

4. Non sono consentite feste o manifestazioni concomitanti tra loro o con sagre nell'ambito del territorio comunale o con altre manifestazioni organizzate e/o patrocinate dal Comune o tradizionalmente ricorrenti quali processioni religiose patronali e/o simili.
5. Le manifestazioni promosse e/o patrocinate dal Comune di Apice, in considerazione della valenza socio-economica e culturale riconosciuta con la concessione del patrocinio, non sono sottoposte agli oneri economici, eccezion fatta per la prestazione di cauzione per i danni previste dal presente regolamento a carico degli organizzatori. La documentazione relativa deve pervenire almeno sette giorni prima salvo che sussistano aspetti complessi nella procedura autorizzativa, in tale ipotesi il termine di presentazione è quello di cui al precedente comma 3 .
6. Per le manifestazioni inserite in calendario possono essere consentiti spostamenti dei periodi, qualora siano indicate le situazioni di forza maggiore che rendano impossibile lo svolgimento nella data prefissata, sempre che non sia recato alcun danno ad altre manifestazioni e non vi sia in alcun caso sovrapposizione di manifestazioni.
7. In caso di avverse condizioni meteorologiche è consentito il recupero dei giorni non utilizzati da concordare con l'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 15 - ORARI DELLE MANIFESTAZIONI

1. L'orario di svolgimento delle manifestazioni è determinato come segue:
 - a. orario estivo: (dal 01 giugno al 15 settembre) - inizio ore 18.00 - termine ore 01.00
 - b. orario invernale: (dal 16 settembre al 31 maggio successivo) l'orario richiesto deve essere espressamente dichiarato nella richiesta e sarà soggetto a valutazione dell'Amministrazione, in relazione alla tipologia della manifestazione e sue modalità.
2. Resta comunque invariato il limite massimo di orario delle ore 01.00, per qualsiasi periodo di svolgimento della manifestazione. L'interruzione delle attività di trattenimento previste nella manifestazione comportanti emissioni sonore deve comunque avvenire alle ore 24.00.
3. L'eventuale violazione dell'orario limite comporterà l'applicazione, con le procedure di cui alla Legge 689/91, della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00, fatte salve l'applicazione delle ulteriori sanzioni applicabili nella fattispecie.

ARTICOLO 16 - CRITERI DI PRIORITA' PER LE MANIFESTAZIONI

1. Al fine dell'inserimento nel calendario-programma delle manifestazioni le domande di effettuazione di manifestazioni verranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione e verranno accolte con priorità le domande relative a manifestazioni religiose ricorrenti ed, a seguire, alle manifestazioni che si sono svolte per un maggior numero di anni e che abbiano valore riconosciuto di promozione e conoscenza delle caratteristiche storiche e naturali del territorio e delle sue tradizioni civili, religiose e folkloristiche.
2. In caso di presentazione di più domande per lo svolgimento di manifestazioni che interessano lo stesso periodo e vantano pari numero di precedenti edizioni, verrà accordata la preferenza al soggetto promotore che avrà presentato la domanda in data antecedente, ferma restando la possibilità per gli altri di modificare il periodo di svolgimento, evitando, la concomitanza con ulteriori manifestazioni.

ARTICOLO 17 - ONERI A CARICO DELLE MANIFESTAZIONI

1. L'organizzazione delle manifestazioni è interamente ed esclusivamente a carico degli organizzatori.

2. Per le manifestazioni che si svolgono su aree pubbliche comportanti installazioni di materiali o attrezzature, è richiesto agli organizzatori un deposito a favore dell'ente comunale che copra gli eventuali danni nei confronti dei beni comunali ed il cui importo forfetario viene stabilito annualmente, in sede di approvazione del calendario, dall'Amministrazione e da applicarsi indistintamente ad ogni manifestazione.
3. In caso di particolari allestimenti può essere richiesta agli organizzatori la stipula di una idonea polizza per RCT, con massimale di almeno € 250.000 (duecentocinquantamila), per i danni causati alle strutture comunali ed a terzi presenti alla festa o manifestazione da presentarsi al Comune.
4. La pulizia dell'area della manifestazione è interamente a carico degli organizzatori.
5. Al fine di verificare se la pulizia sia stata correttamente effettuata, la prima mattina della manifestazione personale dell'ente comunale fa un sopralluogo congiunto con personale dell'organizzazione al fine di verificare lo stato dei luoghi. Il sopralluogo è ripetuto la mattina immediatamente successiva all'ultima serata di manifestazione al fine di verificare se la pulizia sia stata correttamente effettuata e che non vi siano danni alle strutture e beni comunali.
6. Nel caso in cui sia constatata la carenza di pulizia o piccoli danni immediatamente quantificabili, la cifra corrispondente viene automaticamente trattenuta dal deposito cauzionale, se richiesto e restato ai sensi del precedente comma 2, a cura dell'Ufficio di Polizia Municipale, che accerterà le inadempienze, previa quantificazione dell'Ufficio Tecnico Comunale. Nei casi in cui tale deposito cauzionale non sia previsto, gli organizzatori sono tenuti al pagamento di quanto quantificato a semplice richiesta dell'ente, fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni ricorrenti.
7. Le spese e l'approvvigionamento di energia elettrica, acqua e quanto altro necessario sono a carico dell'organizzazione. Su richiesta dell'organizzazione, da effettuarsi almeno tre giorni prima dell'inizio della manifestazione, il Comune rilascia nulla osta all'allacciamento ai servizi, previa verifica del regolare pagamento degli oneri previsti a favore dell'ente. E' vietato l'utilizzo e/o l'allacciamento, per lo svolgimento delle sagre, ad impianti tecnologici in titolarità all'ente, salvo che per le feste o manifestazioni organizzate direttamente dal Comune.

ARTICOLO 18 - DISPONIBILITA' DELLE AREE PER L'APPONTAMENTO

1. Le aree pubbliche autorizzate per le manifestazioni saranno poste nella disponibilità degli organizzatori, al fine di procedere alle operazioni di montaggio delle eventuali strutture ed attrezzature necessarie, due giorni antecedenti alla data fissata per l'inizio della manifestazione e dovranno essere rese sgombre da ogni cosa utilizzata per la manifestazione entro due giorni successivi alla data di termine della stessa.
2. Eventuali necessità di utilizzo anticipato e/o di sgombero posticipato delle aree dovranno essere evidenziate e motivate. Non potranno comunque superare il termine assoluto di quindici giorni prima della data di inizio e quindici giorni dopo la data della fine della manifestazione.
3. In caso di scelta di aree private dovrà sottoporsi al vaglio del Comune l'idoneità di tali aree, anche se solo parzialmente utilizzate per la manifestazione, in tale caso dovrà presentarsi atto di approvazione, nelle forme di legge, da parte del titolare dei diritti di proprietà delle stesse.

ARTICOLO 19 – SCIA

1. Ai sensi dell'art.41 del Decreto Legislativo n.5 del 9/02/2012 "L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari è avviata previa segnalazione certificata di inizio

attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'art.19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall'art.71 del Decreto Legislativo del 6 marzo 2010, n.59".

TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 20 - RESPONSABILE DELLA SAGRA E/O MANIFESTAZIONE

1. Per ogni manifestazione dovrà essere individuato, ed il suo nominativo deve essere comunicato all'Amministrazione Comunale, il Responsabile della stessa il cui incarico sarà quello di vigilare sull'efficienza dei presidi di sicurezza e sull'osservanza delle norme e prescrizioni di esercizio.
2. In assenza di una designazione espressa verrà ritenuto ed individuato, quale Responsabile della manifestazione, automaticamente il richiedente.

ARTICOLO 21 - ATTIVITÀ COMMERCIALE TEMPORANEA

1. Nelle aree di svolgimento di manifestazioni e/o sagre è consentito l'esercizio temporaneo del commercio, di prodotti attinenti alla manifestazione, di prodotti tipici, di prodotti agricoli, di generi alimentari, di prodotti artigianali e di opere del proprio ingegno.
2. L'esercizio temporaneo del commercio di cui al precedente comma è consentito esclusivamente ad operatori commerciali in possesso delle prescritte autorizzazioni all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;
3. La comunicazione relativa da parte degli operatori dovrà essere inoltrata all'ufficio competente, nel termine massimo di giorni due dall'inizio della manifestazione e l'attività dovrà svolgersi nel rispetto delle norme in materia.
4. La durata dell'attività commerciale non potrà eccedere in nessun modo quella della manifestazione e non potrà interferire, in qualsiasi modo, con la stessa.

ARTICOLO 22 - TOSAP PER ATTIVITÀ COMMERCIALE TEMPORANEA

1. Gli esercenti attività commerciali di cui al precedente art. 21 dovranno corrispondere all'Ente la prevista TOSAP secondo quanto stabilito dalle tariffe vigenti.

ARTICOLO 23 - DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

1. Tutte le sanzioni indicate nel presente regolamento si applicheranno in via principale al rappresentante legale dell'ente e/o associazione organizzatori della sagra e/o della manifestazione.
2. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, non espressamente sancite diversamente dallo stesso, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria, da € 100,00 ad € 500,00, o nella misura diversamente determinata dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art.16 comma 2 della Legge 689/91, da applicarsi con le modalità di cui alla stessa Legge 689/91.

ARTICOLO 24 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per l'anno 2012 le domande di ammissione al calendario di cui al comma 4 dell'art. 3 dovranno essere presentate entro il 15 aprile 2012 ed il calendario verrà approvato dalla Giunta Comunale e reso pubblico ai sensi del comma 5 dell'art. 3 entro il 30 aprile 2012. Restano invariate le restanti previsioni del citato articolo.

2. Al fine di un'adeguata distribuzione e disponibilità delle date non possono comunque effettuarsi nella stessa frazione comunale più di tre sagre ogni due mesi, calcolati dal decimo giorno anteriore alla data d'inizio della prima sagra nella frazione.
3. Qualsiasi istanza e/o documentazione necessaria per lo svolgimento delle sagre e manifestazioni deve essere presentata non meno 15 (quindici) giorni prima della data di inizio, fatte salve le previsioni contenute all'art. 3 per l'inserimento nel calendario delle sagre.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione ed abroga tutte le disposizioni comunali precedentemente disciplinanti le sagre e le manifestazioni in contrasto con lo stesso.